

MEMORIA dell'avv. Felice Carlo BESOSTRI
Audizione informale sui disegni di legge costituzionale 214 e connessi
(riduzione del numero dei parlamentari)

Vanno rese chiare ed esplicite le ragioni per la riduzione del numero dei parlamentari, in particolare della cosiddetta Camera bassa, che di norma è quella più rappresentativa della popolazione nel suo complesso, anche in Italia, a causa dell'esclusione dall'elettorato attivo per il Senato di sette classi d'età.

La Camera dei Deputati non manca in nessun Stato democratico, e anche il nostro è uno Stato democratico, anche se messo a dura prova, nelle ultime tre legislature (XV-XVI-XVII), da elezioni delle Camere avvenute con una legge, la n. 270 del 2005, dichiarata incostituzionale in parti non secondarie (premio di maggioranza e liste integralmente bloccate). Queste Camere sono poi rimaste inerti per ben 7 anni rispetto al monito della Consulta, formulato con le sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, sui profili di incostituzionalità di un premio di maggioranza senza una soglia minima in voti o seggi. In compenso sono riuscite da ultimo ad approvare due leggi elettorali, la n. 52 del 2015, anch'essa dichiarata incostituzionale, per fortuna prima della sua applicazione, per iniziativa di un paio di centinaia di elettori ed avvocati e, in zona Cesarini, la n. 165 del 2017, sicuramente approvata in contrasto con il Codice di Buona Condotta in Materia Elettorale approvato dal Consiglio d'Europa, in quanto portatrice di un cambiamento radicale della legge elettorale a meno di un anno dalle elezioni (3 novembre 2017- 4 marzo 2018).

La legge n. 165 del 2017, invece, non è mai stata esaminata nel merito dalla Corte Costituzionale che, con l'ordinanza n. 181 del 2018, ha ritenuto inammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, presentato confidando nella configurazione del Popolo, cui appartiene la sovranità e che la esercita, quale potere dello Stato. Quel Popolo che è il potere supremo, negli ordinamenti costituzionali ispirati da Simon Bolivar, in quanto *cuervo electoral del pueblo*. Il conflitto era stato promosso dai gruppi parlamentari di un movimento politico organizzato, attualmente al governo, e da altri parlamentari a titolo individuale.

Inoltre, un ricorso di elettori per l'accertamento del loro diritto di votare secondo Costituzione, presuntamente leso dalla legge n. 165 del 2017, è stato introdotto recentemente al Tribunale di Messina, un Tribunale costituzionalmente sensibile.

Le due leggi elettorali approvate nella XVII legislatura ci hanno lasciato un'eredità avvelenata, a mio avviso il più grosso attentato riuscito ad una democrazia

con forma di governo parlamentare e alla centralità del Parlamento: l'ammissione di un voto di fiducia su una legge per l'elezione di una Camera del Parlamento, malgrado il chiaro dettato dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione: una decisione sconcertante, visti i precedenti storici. È stato disatteso il meditato ed argomentato lodo Iotti, allora Presidente della Camera (sedute del 23 gennaio e 25 settembre 1980), che con adamantina chiarezza ha stabilito che *“la questione di fiducia, modificando in base all'articolo 116 l'ordinario procedimento di discussione e di approvazione dei progetti di legge, dà vita ad un iter autonomo e speciale, come confermato dalla sua stessa collocazione nella parte terza del regolamento”*. Un **iter autonomo e speciale** non può, pena una *contradictio in adiecto*, essere una **“procedura normale** di esame e di approvazione diretta da parte della Camera” che è “sempre adottata per i disegni di legge **in materia costituzionale ed elettorale**”: attenzione all'endiadi che lega indissolubilmente la materia costituzionale e quella elettorale, non paragonabile, quindi, alle altre tipologie enumerate nello stesso comma.

Ne parlo in questo con contesto perché ora abbiamo dei disegni di legge costituzionali e potrebbe esserci la tentazione di porre la questione di fiducia in caso di *iter* rallentato. Il precedente, per l'approvazione dell'Italikum, di tre voti di fiducia alla Camera ha fatto scuola: per il Rosatellum i voti di fiducia sono stati otto, sempre tre alla Camera e ben cinque al Senato, e non c'è strumento impugnatorio per impedire l'*escalation*: un governo che ha una maggioranza di voti popolari e parlamentari potrebbe chiedere la fiducia anche su un disegno di legge costituzionale, se trova Presidenti delle Camere prони alla richiesta. Se in quei casi lo strappo è stato coperto da Presidenti delle Camere espressione di una maggioranza artificiale ed incostituzionale, quali tentazioni possono sorgere in una maggioranza vera, che si appoggia su una maggioranza di voti popolari, tra l'altro in crescita? Non ci sono strumenti per tutelare le prerogative del singolo parlamentare, perché ci si dimentica, che la Nazione non è rappresentata dal Parlamento, ma da ogni suo membro, senza vincolo di mandato, ex articolo 67 della Costituzione.

La Camera Alta, a differenza di quella Bassa, non sempre è prevista negli ordinamenti, e le modalità per la sua composizione sono le più variegate, l'elezione diretta non è la regola. La sua presenza è una costante in uno stato federale, quale che sia la sua dimensione. Si pensi ai due poli, la Svizzera con 7.952.555 abitanti e gli USA con 327.096.325. Confederazione Helvetica e Stati Uniti hanno scelto lo stesso criterio: 2 rappresentanti per ogni stato o cantone, quale che sia la loro popolazione (cfr. allegato 1 popolazione CH-USA). Così abbiamo negli Usa la California con 38.041.430 abitanti e il Wyoming con 579.315; in Svizzera Zurigo con 1.392.026 e

Uri con 35 381. Per impressionare spesso si citano Zurigo e Appenzello Interno, che con i suoi 15.688 abitanti è un novantesimo di Zurigo, ma il raffronto non è corretto, perché Appenzello Interno è uno dei 6 semi-cantoni e quindi ha un solo rappresentante nel Consiglio degli Stati.

Altra constatazione è la presenza di una seconda Camera in tutti gli Stati Europei superiori ai 20 milioni di abitanti, ma a mio avviso non merita riaprire una discussione se in teoria sia meglio un sistema monocamerale o bicamerale. Il caso Svezia (uno stato sicuramente efficiente, democratico e sociale) è, però, interessante: se tenessimo quel rapporto tra deputati e popolazione dovremmo avere un parlamento monocamerale di 2.114 membri, quindi più del doppio del nostro bicamerale di 945 membri elettivi (Allegato 2 Rapporto abitanti parlamentari – comparazione). Questo esempio svedese è la dimostrazione, che la discussione su monocameralismo o bicameralismo non è di alcuna utilità per la riduzione del numero dei parlamentari e, riaprirebbe una discussione su uno dei punti più controversi della deforma costituzionale della pregressa legislatura.

Nel disegno di legge costituzionale n. 515 la ragione espressa è nell'ultimo periodo della relazione: "Questa importante riforma costituzionale è parte integrante del programma di Governo sottoscritto dalle due forze di maggioranza nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica e al fine di semplificare l'iter parlamentare di approvazione delle leggi."

Nel disegno di legge costituzionale n. 214 la relazione conclude nello stesso senso: "Il presente disegno di legge costituzionale intende dare applicazione a quanto esposto proponendo una sensibile riduzione del numero dei parlamentari, dagli attuali 945 (630 deputati e 315 senatori) a 600 (400 deputati e + 200 senatori), nella consapevolezza che un tale intervento potrebbe contribuire a rendere il nostro bicameralismo meno rissoso e conflittuale e il procedimento legislativo più agile e spedito, nonché consentire di ridurre opportunamente i costi della politica senza forzare le disposizioni costituzionali e la certezza del diritto". Nella relazione illustrativa si individuano anche altre possibili misure per migliorare l'iter legislativo, quale una commissione di conciliazione che faciliti il superamento di divergenze eventuali tra le due Camere. Si riconosce quindi che non è solo un problema di numeri, ma nel disegno di legge tali nodi non sono affrontati.

Non sono neppure affrontati gli accenni alla necessità di una più ampia riforma, che coinvolga la forma di governo fino all'elezione diretta dell'esecutivo con un semi-presidenzialismo o premierato, ammettendo che in tal caso che sia necessario prevedere dei contrappesi. Ma i contrappesi non sono compatibili con semi-

presidenzialismo e premierato, perché il Presidente eletto vuole una maggioranza al suo servizio, e nel caso del premierato, poi, la maggioranza deve essere assicurata artificialmente. L'unico sistema che preveda contrappesi naturali è il presidenzialismo. In ogni caso, qualsiasi discussione su riforme globali della Costituzione non dovrebbe dimenticare che il popolo italiano si è espresso il 4 dicembre 2016.

Nel disegno di legge costituzionale n. 805 è all'inizio che si chiarisce che: "L'obiettivo è duplice: da un lato, favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e, dall'altro, ottenere concreti risultati in termini di spesa (dunque ridurre i costi della politica)."

Le due principali ragioni, comuni ai tre disegni di legge costituzionale, non sono convincenti, perché non comprendono che la questione principale in una democrazia rappresentativa è la rappresentanza del corpo elettorale, cioè la rappresentatività del Parlamento. La riduzione dei costi si presta alla competizione tra "risparmiatori": perché 400 e 200, invece di 200 e 100? In fin dei conti gli USA, con una popolazione più di 5 volte superiore alla nostra, ha un Senato di 100 membri (e l'ipotesi è stata già proposta, sia pure con esito infausto).

L'accelerazione del processo legislativo in un paese oppresso dal numero di leggi, tra loro spesso contraddittorie e frutto di pressioni contingenti di interessi o di movimenti di opinione pubblica, non può essere l'obiettivo principale, che, semmai, è quello della qualità della legislazione e della semplificazione, con testi unici, che possono essere delegati al Governo.

Per risparmiare, allora: riduzione del numero dei parlamentari o riduzione delle indennità?

Se il problema sono i costi, bisognerebbe dimostrare che ci sono risparmi maggiori con la riduzione dei parlamentari del 36,5% rispetto alla riduzione delle indennità del 50% come previsto dal disegno di legge di Roberta Lombardi presentato nella scorsa legislatura (A.C. 2354), di cui non si hanno notizie di ripresentazione o calendarizzazione.

Strettamente connessa è invece, a mio avviso, la questione della legge elettorale, perché quella in vigore è assolutamente incompatibile con una riduzione drastica del numero dei parlamentari (- 36,50%), quindi è altamente apprezzabile che sia stato presentato in parallelo il disegno di legge n. 881 (*Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*).

La riduzione del numero dei parlamentari introduce soglie di accesso implicite molto più elevate del 5%, che nel Senato possono superare il 10%, cioè la misura massima tollerata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in sistemi proporzionali.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 881, andrebbero affrontati anche altri problemi di contorno, come il monopolio di partiti e dei movimenti politici organizzati nelle formazioni di liste e candidati, una critica ricorrente degli osservatori internazionali OSCE-ODHIR. Tale monopolio è particolarmente criticabile nel caso di collegi uninominali. In ogni caso si pongono problemi di rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, perché un cittadino per candidarsi deve far parte di un partito o quantomeno essere gradito a un partito. Non dimentichiamoci che l'articolo 49 della Costituzione non è stato attuato con un'organica legge di regolamentazione dei partiti politici, come esiste in Germania.

La legge elettorale n. 18/1979 e s.m.i. per il Parlamento Europeo, per esempio, viola uno dei principi della sentenza della Corte di Giustizia Europea 23 aprile 1986 - Federazione di Verdi contro Parlamento Europeo: i componenti di un'assemblea rappresentativa non possono adottare provvedimenti che ostacolino la formazione di nuovi soggetti che possano competere nelle elezioni successive. Un principio sistematicamente violato, sia con la richiesta di firme eccessive per nuovi soggetti, sia con l'esenzione per quelli già presenti. Per le prossime elezioni europee ci vogliono 150.000 firme per nuove liste per potersi presentare nelle cinque circoscrizioni, una scelta obbligata per superare una soglia d'accesso nazionale del 4%, mentre può bastare un deputato europeo per una lista uscente.

La riduzione del numero dei parlamentari riduce le possibilità di scelta personale tra i candidati, con le soglie implicite che riducono la libera scelta tra liste per chi si preoccupa di dare un voto utile; inoltre aumenta la dispersione del voto per liste sotto soglia. Questi effetti sarebbero amplificati da premi di maggioranza che sovra rappresentano la lista più votata, dalle candidature plurime che riducono le scelte degli elettori e, infine, dalle liste bloccate che escludono del tutto scelte personali.

Questi problemi di carattere generale sono aggravati da scelte non meditate come la modifica dell'articolo 57 della Costituzione, presente nell'articolo 2 di ciascuno dei disegni di legge costituzionale. Il disegno di legge costituzionale n. 515 riduce da sette a sei il numero minimo di senatori per regione, con il Molise che passa da due a uno, la scelta più distorsiva del rapporto tra seggi e popolazione. Il disegno di legge costituzionale n. 214 riduce da sette a cinque il numero minimo di senatori per regione, lasciando invariato il Molise a due. Il disegno di legge costituzionale n.

805 riduce da sette a cinque, come il n. 214, ma assegna al Molise un seggio come il n. 515. Le regioni con numero minimo di seggi non sono individuate nominativamente, possono variare teoricamente nel tempo, dipendono dal rapporto tra popolazione e senatori, escluse le popolazioni di Val d'Aosta e Molise, che con 315 senatori è pari a $58.993.278:306[315-(6 \text{ Circ.est.}+3)] = 192.788,49^1$. In totale 35 seggi, sottratti con i 3 seggi di Val d'Aosta e Molise all'assegnazione di seggi senatoriali in proporzione alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento generale, nel nostro caso 2011.

Situazione previgente l'istituzione della circoscrizione Estero: 315 - 38 (seggi fissati in Costituzione: 1 Valle d'Aosta, 2 Molise, 7 senatori almeno per 5 regioni che non ce la farebbero solo in rapporto alla loro popolazione) = 277 (87,94% del totale) seggi senatoriali a disposizione per il riparto tra le regioni in rapporto alla popolazione residente.

Situazione vigente: 315 - 38 (seggi fissati in Costituzione: 1 Valle d'Aosta, 2 Molise, 7 senatori almeno per 5 regioni che non ce la farebbero solo in rapporto alla loro popolazione) - 6 (circoscrizione Estero) = 271 (86,03% del totale) seggi senatoriali a disposizione per il riparto tra le regioni in rapporto alla popolazione residente.

Con la riduzione a 200 senatori, fissando a 6 il numero minimo di senatori per regione, aumentando da 5 a 8 (con l'aggiunta di Liguria, Marche e Sardegna) le regioni con il numero minimo prefissato, si ha la conseguenza che i seggi da assegnare in proporzione alla popolazione sono solo $(200-(4 (\text{Circ.Est}+1\text{VdA}+1\text{Mol}+48 \text{ Regioni da } 6))= 146$, quindi il 73%, ma con la conseguenza che il quoziente aumenta perché bisogna sottrarre la popolazione delle regioni con seggi minimi prefissato (vedi allegato 3 Tabelle e proiezioni) passando da 304.089.062 a

¹ Basilicata 578.036: $192.788,49= 2,998$; Abruzzo 1.307.309: $192.788,49 = 6,781$, A dimostrazione che il numero minimo di 7 era un modo per premiare le 5 Regioni meno popolate, compreso l'Abruzzo, che pure vi si avvicinava, nonché per tener conto della particolarità del Trentino-Alto Adige/Südtirol composta da due Province autonome, delle quali una maggioritariamente alloglotte

334.959.877 residenti per senatore. La Calabria, sia con il primo quoziente sia con il secondo, passa da 10 a 6 seggi, nel secondo caso applicando il numero minimo. Le regioni con senatori non proporzionati alla popolazione passano da 5 a 9. Non si comprende il criterio adottato di passare da 7 a 6 quale numero minimo di senatori per regione, che non risponde neppure alla riduzione del 36,5%, che sarebbe pari a 4,45, con possibile arrotondamento all'unità superiore, cioè 5 come gli altri 2 disegni di legge costituzionale, ovvero a 4. . Il numero di 6 non ha giustificazioni se non per il Trentino Alto Adige per mantenere l'equilibrio linguistico italiano/tedesco nella rappresentanza senatoriale, garantito dall'accordo De Gasperi-Gruber,), richiamato a sua volta dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. In materia elettorale per il Parlamento nazionale l'attuazione è costituita unicamente dalla misura 111, recepita con la L. 30 dicembre 1991, n. 422 -Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina. La misura 111 prevede testualmente «Modifica delle circoscrizioni elettorali allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958 n.64)»

Nelle 5 regioni con 7 senatori, la sproporzione tra la rappresentanza dei cittadini lucani, i meno numerosi, e abruzzesi, i più numerosi, era elevata, ma contenuta in un rapporto del 2,26, cioè ai fini della rappresentanza un lucano contava come 2, 26 abruzzesi e il quoziente medio delle cinque regioni era pari a 116.888 abitanti per senatore e lo scostamento della Basilicata era del 1,4. Con il passaggio a 6 la differenza tra la regione meno popolata, la Basilicata e la Calabria diventa 3,39 e con il quoziente medio delle 9 regioni con 6 senatori il 2,25. Nell'allegato 3 la terza colonna mostra la simulazione con l'applicazione del rapporto tra abitanti e senatori, che con il minimo di cinque le regioni non proporzionalizzate restano le 5 originarie, con la sproporzione tra Basilicata e Calabria .

Purtroppo per lo scopo di ridurre i costi della politica si sono dimenticati valori costituzionali quali l'eguaglianza dei cittadini e del voto e pertanto:

1) prevedere una minore riduzione della composizione del Senato, in modo che ci sia una percentuale quasi analoga alla precedente di seggi da ripartire per le regioni sulla base della popolazione. Sulla base dell'allegato 2 per la Camera si può tenere come riferimento il rapporto abitanti parlamentari di Francia e Germania, che eviti gli inconvenienti sopra denunciati. Per il Senato si può mantenere il rapporto 1:2

2) non fissare più un numero minimo di senatori per regione facendo salvi Valle d'Aosta e Molise rispettando per tutte il rapporto tra abitanti e senatori (Allegato 3 terza colonna);

3) prevedere un numero minimo di due senatori per regione sempre esclusi Val d'Aosta e Molise secondo la proposta Calderoli ovvero tre nel caso che il Molise non subisca variazioni..

Altrimenti ci si potrebbe trovare davanti ad un caso di norme costituzionali incostituzionali(Otto Bachof, Verfassungswidrige Verfassungsnormen?, Mohr, Tubinga, 1951), perché la base regionale del Senato non giustificherebbe che siano sottratte al rapporto tra popolazione e Senatori 9 regioni con complessivi 11.728.498 abitanti 59.433.744 , il 19,73%, praticamente un quinto della popolazione. La base regionale provoca necessariamente delle distorsioni, ma vanno ridotte al minimo. La Camera dei deputati non ha questo vincolo, eppure la legge n. 165/2017 è riuscita ad introdurre distorsioni, per esempio in Trentino Alto Adige, unica circoscrizione con 6 collegi maggioritari per 11 deputati. Teoricamente si potrebbero fare collegi con un numero di abitanti equivalenti, ma con la controindicazione di collegi sovraregionali. Una soluzione sarebbe quella di attribuire i deputati utilizzando solo quozienti interi ed utilizzare i resti per una lista nazionale o più liste pluriregionali.

Un'ultima notazione con la riduzione del numero dei parlamentari si riduco le scelte tra liste e candidati, tanto più se si prevede come nell'A.S. 881 che i 3/4 dei parlamentari debbano essere scelti attraverso collegi uninominali. Per non dare numeri a caso sarebbe opportuno che nella stragrande maggioranza dei casi non si dia luogo a rapporti frazionari, applicando il criterio alla Tabella dell'allegato 3 soltanto in Puglia (12 senatori) e Lazio (16 senatori) ci sarebbero numeri interi.

La compressione della rappresentanza democratica con violazione dell'eguaglianza del voto potrebbe comportare problemi di costituzionalità. Per evitare al massimo distorsioni del tipo di quelle introdotte dalla legge n.165/2017, e per consentir un voto personale (violato dalla previsione del voto congiunto, con violazione sanzionata da nullità, tra lista proporzionale e candidato uninominale) è un sistema binominale (che presuppone collegi che eleggano due parlamentari con facoltà di voto disgiunto di lista e di genere) per rispettare l'art. 48 Cost. o di voto singolo trasferibile. Negando la proporzionalità sono gli unici sistemi che consentono una scelta plurale. Il binominale nel ddl A.S. 2876/XVII della scorsa legislatura è, a mio avviso, l'unico sistema di voto che possa riequilibrare la rappresentanza di genere. Nel voto singolo trasferibile per ottenere risultati analoghi occorrerebbe

introdurre l'alternanza di genere obbligatoria nell'ordine di preferenza dei candidati e funzionerebbe al meglio con collegi plurinominali.

Popolazione Confederazione Helvetica e USA

Suddivisione per cantone

Secondo l'Ufficio federale di statistica, al 31 dicembre 2011.

Cantone	Popolazione totale[2]	percentuale di stranieri[3]
1)Uri	35 381	9,9%
2)Svitto	147 881	18,8%
3)Nidvaldo sc	41 311	11,7%
4)Obvaldo sc	35 878	13,4%
5)Lucerna	381 879	16,6%
6)Zurigo	1 392 026	24,5%
7)Glarona	39 214	21,4%
8)Zugo	115 084	24,8%
9)Berna	984 726	13,4%
10)Friborgo	284 546	19,4%
11)Soletta	256 941	19,5%
12)Basilea Città sc	186 221	33,4%
13)Basilea Camp. sc	275 321	19,5%
14)Sciaffusa	77 107	23,7%
15)Appenzello Interno sc	15 688	9,8%
16)Appenzello Esterno sc	53 307	14,2%
17)San Gallo	483 101	22,1%
18)Grigioni	193 349	16,9%
19)Argovia	618 147	22,4%
20)Turgovia	254 528	
21)Ticino	336 888	26,6% x
22)Vaud	725 791	31,4% x
23)Vallese	316 773	21,3% x
24)Neuchâtel	173 123	23,6% x

25)Ginevra	460 348	36,2% x
26)Giura	70 532	12,6% x
Svizzera	7 952 555	22,6 %

Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Demografia_della_Svizzera#Suddivisione_per_cantone

Legenda sc *Semi-cantone*

<i>USA 50 Stati</i>		<i>popolazione</i>	<i>deputati</i>	
<i>Stato più popoloso</i>	CALIFORNIA	38.041.430	53	
Stati con più di 10 milioni di abitanti				7
<i>Stato meno popoloso</i>	WYOMING	579.315	1	senatori 2
Stati con meno di 1 milione di abitanti				7 h

AUDIZIONE RIFORMA PARLAMENTO RAPPORTO ABITANTI/PARLAMENTARI

Italia 60.484.000 **630** a/d 96.006 +315 **915** a/p 66.103

400 151.210 +200 **600** 100.806

PE **73**

Totale **713** a/d **84.830**

Olanda

Polonia

Pop.	Parlamento	Pop.	Camera	Senato
17.000.000	150	38 485 779	460	100 560
113.333		83.665		68.724
it/nl	534	it/pl	722	880

Romania

Slovacchia

Ungheria

Pop	Camera	Senato	pop	parlam	pop	parlam.
22 194 000	329	176	505	5.435.000	150	9.835.500
67.459			43.949	36.233		49.425
It/ro	897	1.376	it/sk	1.669	it/h	1224

Svezia

Grecia

Francia

Pop.	Parl.	Pop	Parl.	Pop.	Camera	Senato
9.987.061	349	10.768.477	300	67.200.000	577	346 923
35.895		28.616		116.464		72.806
It/s	2.114	it/gr	1.685	it/f	519	830

Germania

Spagna

Pop.	Parl.	Pop.	Camera	Senato
80.560.849	709	46.698.569	350	266 616
113.626		133.424		75.809

PE 96

Totale **805** a/d **100.075**

It/d **532** it/es **453** **798**

It/d con PE **604** It/f con PE **586** (103.226)

Camera **531** **513** media d/f **522** Camera **261** Senato

Camera Attuale > Olanda, Francia, Germania, Spagna **Camera Riformata** <Olanda, Francia, Germania, Spagna, Polonia, Romaniaa, Slovacchia, Ungheria, Svezia, Grecia

Legenda degli stati esaminati di differente dimensione e con struttura monocamerale o bicamerale elettiva (per questa ragione della Germania si è considerato solo il *Bundestag*) si danno la popolazione i membri della Camera (sempre) e del Senato in tal caso anche il totale del Parlamento nel primo rigo. Nel secondo rigo il rapporto abitanti/deputati e abitanti/parlamentari. Nel terzo rigo introdotto da it/sigla paese il numero dei membri dell'Italia se avesse lo stesso rapporto abitanti/deputati o abitanti/parlamentari. Solo per Germania e Francia al numero di deputati si è aggiunto quello dei Parlamentari europei e i relativi indici.

Con la composizione attuale la nostra Camera risulta avere una consistenza superiore a quella, che avrebbe se adottasse il rapporto abitanti/ deputati degli altri paesi con i risultati più prossimi, tra cui Germania e Francia, Grandi Paesi. I dati forniti indicano anche che la soluzione monocamerale, volessimo applicare i loro rapporti abitanti/deputati porterebbero ad un'esplosione numerica della rappresentanza. Con i numeri della riforma l'Italia conquisterebbe il primato dello stato con il rapporto abitanti/deputati più elevato, per intenderci quello con il minor numero di parlamentari rispetto alla popolazione: un primato o un'anomalia?

TABELLE E PROIEZIONI

Quoziente naturale intero per essere eletto senatore per regione a Costituzione vigente¹

Regioni	Senatori eletti (2013)	Popolazione (censimento 2011)	Superficie (km ²)	Quoziente
Valle d'Aosta	1	126.806	3.260,9	100
Molise	2	313.660	4.460,6	50
Abruzzo	7	1.307.309	10.831,8	14,28
Basilicata	7	578.036	10.073,3	14,28
Friuli-Venezia Giulia	7	1.218.985	7.862,3	14,28
Trentino-Alto Adige	7	1.029.475	13.605,5	14,28
Umbria	7	884.268	8.464,3	14,28
Liguria	8	1.570.694	5.416,2	12,5
Marche	8	1.541.319	9.401,4	12,5
Sardegna	8	1.639.362	24.100,0	12,5
Calabria	10	1.959.050	15.221,9	10
Toscana	18	3.672.202	22.987,0	5,55
Puglia	20	4.052.566	19.540,9	5
Emilia-Romagna	22	4.342.135	22.452,8	4,54
Piemonte	22	4.363.916	25.387,1	4,54
Veneto	24	4.857.210	6.207,1	4,16
Sicilia	25	5.002.904	25.832,4	4
Lazio	28	5.502.886	17.232,3	3,57
Campania	29	5.766.810	13.670,9	3,44
Lombardia	49	9.704.151	23.863,7	2,04

Popolazione italiana 2011 **59.433.744**

1 Fonti consultate: per la popolazione (<http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ac0500p.pdf>), per la superficie (<https://www.istat.it/it/files/2015/04/Superfici-delle-unit%C3%A0-amministrative-Testo-integrale.pdf>).

Proposta di modifica

Ddlcost CALDEROLI-PERILLI

sen/ab

Senatori 200-4 Circoscrizione Estero.= 196

VdA 1 126.806

Molise 1 313.660

a) Quoziente naturale intero 100:numero seggi assegnati

b) Pop.ne Italia 2011 59.433.744-440.466(pop. VdA e Molise. =**58.993.278:194**)

c)Quoziente medio nazionale x 1 senatore esclusi Vda e Mol **304.089,062** per verifica regioni che hanno diritto ad almeno 6 art. 57 Cost modificato

d)Quoziente medio nazionale x 1 senatore n proporzione a popolazione da calcolare su 58.993.278-10.089.136 abitanti regioni che hanno diritto a 6 da Abruzzo a Sardegna)=
48.904.142: 146 = 334.959,877

d) art. 57 c. 4 Cost. pop.ne reg./q.m.n

con quoziente 304.089,062

Abruzzo	6	16,666%	4,299
Basilicata	6	idem	1,900
Friuli V.G	6	idem	4,008
Trent-A.A.	6	idem	3,385
Umbria	6	idem	2,097
Liguria	6	idem	5,165
Marche	6	idem	5,068
Sardegna	6	idem	<u>5,391</u>

con quoziente = 334.959,877

Calabria	6	idem	6,485	5,857
Toscana	11	9,090%	12,076	10,963
Puglia	12	8,333%	13,326	12,098
Emilia Rom	13	7,692%	14,279	12,963
Piemonte	13	7,692%	14,350	13,028
Veneto	14	7,142%	15,972	14,5
Sicilia	15	6,666%	16,452	14,935

Lazio	16	6,25%	18,096	16,428
Campania	17	5,882%	18,964	17,216
Lombardia	29	3,448%	31,912	28,971
Totali			186+10 resti magg. in grassetto	142+4 resti

Quoziente naturale per essere eletto senatore per regione

200-(4 C.E.+1 VdA+1 Mol.+30 Bas., Umb., T-AA, F-VG, Abr., Seggi 6 minimi prefissati in Cost.) -36=164